

N. R.G. 1697/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

Il G.I., dato atto che l'udienza del 22 settembre 2020 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 221, c. 4°, d.l. 34/20 dal deposito di note scritte da parte del ricorrente e della Regione Veneto, pronuncia la allegata ordinanza, senza darne lettura.

**IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO**

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1697 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020,

Avv. M. Paggi),

c o n t r o

Azienda Ulss 6 Euganea (Avv. C. Cacciavillani)

Regione Veneto (Avv. F. Botteon, E. Mio),

ISCRIZIONE AL SSN

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, cittadina moldava, madre della cittadina italiana _____, con la stessa convivente, titolare di carta di soggiorno UE per familiari di cittadino italiano, ha chiesto che si accerti il suo diritto all'iscrizione ordinaria e gratuita al servizio sanitario nazionale, disponendosi anche la restituzione della somma che aveva dovuto corrispondere per l'iscrizione.

L'Iscrizione richiesta è stata negata dalla Aulss 6 Euganea, ritenendo l'Azienda sanitaria, sulla scorta di una delibera della Regione Veneto, che alla fattispecie debba essere applicato l'art. 29, c. 3° lett. b), d.lgs. 286/98. Tale disposizione, occupandosi del ricongiungimento del familiare dello straniero, stabilisce che colui che chiede il ricongiungimento debba provvedere ad una assicurazione sanitaria a favore



dell'ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero all'iscrizione al Servizio sanitario, previo pagamento di un contributo da determinarsi con decreto del Ministero del lavoro.

La ricorrente ha richiamato a fondamento del suo diritto l'art. 63, c. 2°, l. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale, secondo cui "i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia..., valido anche per i familiari" privi di redditi; nonché l'art. 19, 2° c., d.lgs. 30/07 (attuativo della direttiva 2004/38/CE), per il quale "ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo dell'applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", e l'art. 23 d.lgs. ult. cit., per cui "le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana".

In giudizio si sono costituiti l'Azienda Aulss 6 Euganea e la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Va pregiudizialmente rigettata la domanda proposta nei confronti della Regione Veneto, relativamente all'atto amministrativo di carattere generale, che costituisce il presupposto del diniego dell'iscrizione della ricorrente al SSN. La validità di tale atto infatti non può essere sindacata avanti il giudice ordinario; esso va semmai disapplicato in relazione agli esiti discriminatori denunciati. Il diniego dell'iscrizione, e cioè l'atto assunto come discriminatorio, è stato invece posto in essere dall'Azienda sanitaria ed è ovviamente di sua competenza. E' dunque verso l'Azienda che la ricorrente può agire avanti il giudice ordinario, facendo valere il suo diritto leso.

Va poi rigettata, sempre pregiudizialmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dall'Azienda sanitaria, posto che il d.lgs. 286/98 si occupa in generale della condizione dello straniero e non solo delle condizioni alle quali egli può migrare nel nostro paese.



Nel merito, gli artt. 29 e 34 del d.lgs. 286/98 riguardano l'iscrizione al SSN dello straniero e dei suoi familiari, mentre il caso in esame attiene all'iscrizione al SSN dei familiari di cittadino italiano, quindi di cittadino UE. L'art. 29 d.lgs. suddetto tratta in particolare del ricongiungimento allo straniero dei familiari di questi, ed è in relazione a tale ricongiungimento che il comma terzo, lettera b bis) richiede, come condizione alternativa, l'esistenza di una assicurazione sanitaria o il pagamento di un contributo al SSN, come condizione di iscrizione.

L'art. 34 poi, sancendo l'obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri regolarmente soggiornanti, specifica che tale iscrizione comporta "parità di trattamento e uguali diritti e doveri", aggiungendo anche che l'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti: il che manifesta una prima irragionevolezza e disparità di trattamento, perché, al di fuori del caso di domanda di ricongiungimento (di familiari evidentemente a quel momento non ancora residenti), i familiari a carico dello straniero sono iscritti al SSN alle stesse condizioni del cittadino.

L'art. 63 l. 833/78, nello stabilire l'obbligo di assicurazione sanitaria per i cittadini, pone a carico solo di coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi il pagamento di un contributo di malattia.

Come detto, le medesime condizioni di iscrizione valgono per gli stranieri legalmente soggiornanti.

Il discorso potrebbe forse concludersi qui, dovendo solo aggiungersi che gli artt. 19 e 23 d.lgs. 30/07 evidenziano ancor più la discriminazione, ove si ponga a confronto la posizione del cittadino UE parente di un cittadino UE con quella del cittadino non UE parente di un cittadino UE, quest'ultimo venendo discriminato, perché a lui sarebbe preclusa l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. E ciò nonostante che l'art. 19, 2° c., d.lgs. 30/07 equipari la loro posizione a quella dei cittadini UE e che l'art. 2 dello stesso d.lgs. espressamente includa tra i "familiari" gli ascendenti diretti a carico. Ed è chiaro che la libertà di soggiorno sarebbe gravemente compromessa ove fosse preclusa la possibilità di accesso a servizi pubblici essenziali a parità di condizioni con i cittadini UE. Nemmeno può dirsi che la materia della sanità pubblica non rientri nel campo di applicazione del Trattato, perché l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha il medesimo valore giuridico del Trattato, riconosce ad ogni



persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

A fortiori, la discriminazione emerge dalla delibera della giunta regionale veneta n. 753 del 4.06.19 e in particolare dal punto 8.2.4. dell'allegato A. Tale disposizione riguarda i titolari di cura di soggiorno UE per i familiari di cittadino dell'UE/Italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE (tale è il caso in esame). Orbene, la disposizione riconosce a queste persone l'iscrizione obbligatoria al s.s.n., come è dovuto, escludendola però per i genitori ultra sessantacinquenni entrati dopo il 5.11.08; introducendo così un ulteriore fattore di discriminazione in ragione dell'età.

La ricorrente ha una prima volta ottenuto l'iscrizione ordinaria al SSN per l'anno 2019, ma nonostante la richiesta, l'iscrizione non le è stata rinnovata per l'anno 2020.

Ella ha potuto ottenere l'iscrizione solo pagando un contributo di € 387,34. Tale somma non era dovuta e pertanto va restituita.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,

dichiara il diritto di _____ di iscriversi al SSN alle stesse condizioni dei cittadini italiani;

condanna la Aulss 6 Euganea alla restituzione della somma di € 387,34, oltre interessi legali sino al saldo;

condanna la Aulss 6 Euganea a rifondere le spese di causa, che liquida in € 5000,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva;

compensa le spese con la Regione Veneto.

Così deciso in Padova, li 29.09.20.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

